

## **Deliberazione 1 dicembre 2011 - VIS 106/11**

**Adozione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di A2A Reti Elettriche S.p.A.**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 1 dicembre 2011

#### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i punti non trattati su base oraria, approvato con deliberazione dell'Autorità n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, VIS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, VIS 71/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2010, VIS 23/10.

## Fatto

1. Con deliberazione VIS 71/09, l'Autorità ha avviato, nei confronti di A2A Reti Elettriche S.p.A. (di seguito: A2A o società), un procedimento per accertare la violazione - emersa a seguito di verifica ispettiva presso la sede legale della società - dell'art. 18, comma 3, del TIV, sotto il duplice profilo della mancata utilizzazione, per la trasmissione dei dati agli utenti del trasporto, di *“mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti”* e dell'inosservanza del termine di 20 giorni per effettuare la predetta trasmissione, ed irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. In data 4 settembre 2009, è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento (prot. Autorità n. 0050442), chiesto da A2A. In data 3 febbraio 2010, sono state trasmesse alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità n. 0005381/A). Successivamente, la società ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0009592/A del 2 marzo 2010).
3. A seguito degli esiti dell'attività di monitoraggio - svolta dopo la citata verifica ispettiva - con deliberazione VIS 23/10, l'Autorità ha avviato, nei confronti di A2A, un altro procedimento per accertare le seguenti violazioni:
  - a) inosservanza dell'art. 18, comma 3, del TIV, sotto il duplice profilo dell'inosservanza, per il periodo successivo ad aprile 2009, del prescritto termine di 20 giorni per effettuare la trasmissione dei dati e della mancata messa a disposizione degli utenti del trasporto, di alcune delle informazioni di cui alla tabella 2 del TIV;
  - b) mancato rispetto dell'art. 4 del TILP, che stabilisce l'applicazione del trattamento su base oraria a tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW;  
ed irrogare le relative sanzioni e adottare gli opportuni provvedimenti prescrittivi.
4. Con la deliberazione VIS 23/10, è stata altresì disposta la riunione di detto procedimento con quello avviato con la precedente deliberazione VIS 71/09.
5. Con nota 27 maggio 2010 (prot. Autorità n. 0020272/A), la società ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio. Successivamente ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0027746/A del 3 agosto 2010), nonché ulteriore documentazione (prot. Autorità n. 0013596/A del 17 maggio 2011 e prot. Autorità n. 0016501/A del 17 giugno 2011).
6. Con nota 4 luglio 2011 (prot. Autorità n. 0018055), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
7. In data 20 luglio 2011 si è svolta l'audizione finale davanti al Collegio, nel corso della quale alla società è stato concesso un termine per il deposito di ulteriori memorie e documenti, acquisiti in data 6 settembre 2011 (prot. Autorità n. 0022798/A) ed integrati in data 12 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 0026132/A).

## Valutazione giuridica

8. A seguito del nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica - con l'introduzione di un servizio di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un

fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e di un servizio di salvaguardia per i clienti finali diversi da quelli sopra indicati, che si trovino senza fornitore di energia elettrica sul mercato libero o che non lo abbiano scelto - l'Autorità, con il TIV, ha regolato le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dal 1 luglio 2007, ha previsto le direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia e ha definito le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici.

9. Con riguardo a tale ultimo aspetto, l'art. 18, comma 3, del TIV stabilisce l'obbligo dell'impresa distributtrice di mettere a disposizione di ciascun utente del trasporto (cioè di ciascun venditore) tutte le informazioni indicate nella tabella 2, allegata al TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto, tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, entro 20 giorni dalla registrazione dei dati medesimi ai sensi dell'art. 19, comma 7, del TIV (per i punti trattati per fasce) o dal tentativo di rilevazione degli stessi, di cui al comma 1bis, dell'art. 18, del TIV (per i punti trattati monorari). I dati, contenuti nella citata tabella, sono essenziali per il venditore, al fine di poter fatturare, al cliente finale, l'effettiva quantità di energia elettrica da questo prelevata e permettergli di ottemperare agli obblighi di trasparenza della fatturazione imposti dalla regolazione.
10. Dalla documentazione acquisita:
  - in conseguenza della verifica ispettiva del 21 e 22 aprile 2009, è emersa l'inosservanza dell'art. 18, comma 3, del TIV sotto i seguenti due profili:
    - mancata utilizzazione di mezzi informatici per la messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati, di cui alla tabella 2 del TIV, per ogni punto di prelievo non trattato orario incluso nel contratto di trasporto;
    - mancato rispetto del prescritto termine di 20 giorni;
  - in conseguenza dell'attività di monitoraggio svolta successivamente alla verifica ispettiva, risulta l'inosservanza:
    - (i) dell'art. 18, comma 3, del TIV, per mancato rispetto del termine di 20 giorni per l'invio dei dati agli utenti del trasporto e mancato trasferimento di alcune delle informazioni, di cui alla tabella 2, del TIV; in particolare, in ordine a tale ultimo profilo, non risultano comunicati:
      - il valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 1 della citata tabella);
      - la quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 2);
      - il valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 5);
      - la quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 6);
      - la potenza massima prelevata nel mese (riga 8);
    - (ii) dell'art. 4 del TILP, per mancata applicazione del trattamento su base oraria ad alcuni punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW.

## A. Argomentazioni di A2A Reti Elettriche

11. Nelle memorie difensive la società chiede la chiusura del procedimento senza l'irrogazione di sanzioni, svolgendo le seguenti argomentazioni.

### A.1 Argomentazioni di carattere generale

12. Secondo A2A il presente procedimento violerebbe il principio del *ne bis in idem*, essendo già stato precedentemente avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) un procedimento nei suoi confronti avente lo stesso oggetto ed il medesimo bene giuridico protetto. In particolare, il procedimento avviato dall'AGCM sarebbe diretto ad accertare eventuali violazioni dell'art. 82 del Trattato UE (ora art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - di seguito: TFUE) consistenti nella fraposizione di ostacoli allo *switching* e nella comunicazione irregolare, da parte del distributore ai venditori al dettaglio di elettricità (e di gas), dei dati di prelievo dei clienti. Ad avviso della società, il bene giuridico protetto dalla citata norma e dalla disposizione che, nel presente procedimento, si assume violata sarebbe il medesimo: lo svolgimento in maniera corretta e concorrenziale del servizio di vendita di energia elettrica e il corretto espletarsi dei rapporti tra venditori e clienti finali. La società sostiene che l'invocato principio non solo impedisca l'irrogazione di una doppia sanzione, ma anche l'instaurazione di un doppio procedimento. Dunque, nel caso di specie la mera pendenza del procedimento antitrust impedirebbe la prosecuzione del procedimento avviato dall'Autorità. Inoltre, nella fattispecie il concorso di norme - art. 82 Trattato CE e art. 18, comma 3, del TIV - sarebbe solo apparente, dovendo in realtà applicarsi, ricorrendo al criterio dell'assorbimento, la norma che prevede l'illecito più grave, che nel caso in esame sarebbe l'abuso di posizione dominante contestato dall'AGCM. La chiusura del presente procedimento senza accertamento della violazione sarebbe altresì giustificata dalla circostanza che gli impegni presentati da A2A nel procedimento antitrust contengono anche iniziative relative alla comunicazione dei dati di misura ai venditori - implementazione e messa a disposizione delle società di vendita del portale web-based A2A NetGate e trasmissione dei dati di cui all'art. 18 del TIV nel rispetto delle tempistiche e delle modalità ivi previste - e dal fatto che l'Autorità si è espressa sui predetti impegni. Da ultimo, ai fini di una risoluzione "concordata" del conflitto di competenza tra l'Autorità e l'AGCM, A2A richiama l'art. 2, comma 33, della legge n. 481/95, in forza del quale l'Autorità segnala all'AGCM la sussistenza di eventuali ipotesi di violazione della legge n. 287/90.

### A.2 Argomentazioni di carattere specifico in ordine alle singole violazioni

13. Per quanto riguarda l'inosservanza dell'art. 18, comma 3, del TIV, A2A deduce che:
  - già a partire da luglio 2006 ai venditori che ne avevano fatto richiesta e che avevano stipulato con la società apposita convenzione, i dati in esame venivano trasmessi in formato elettronico; la circostanza che il formato

elettronico fosse messo a disposizione solo per quegli utenti che ne facevano richiesta non potrebbe tradursi in un inadempimento di A2A, in ragione del fatto che la mancata richiesta in tal senso poteva trovare giustificazione nell'indisponibilità di un apposito sistema applicativo in grado di ricevere e leggere i dati; la condotta della società al riguardo sarebbe sempre stata improntata alla massima attenzione per le richieste e le esigenze degli utenti; nella violazione contestata inoltre difetterebbe l'elemento soggettivo, dolo e colpa; stante la previsione dell'art. 25, comma 7, del TIV, la prima messa a disposizione dei dati di cui all'art. 18, comma 3, del TIV, sarebbe dovuta avvenire entro il 30 settembre 2007, anziché entro il 1 luglio 2007; infine, A2A contesta la cessazione della condotta in data 13 marzo 2009, perché il nuovo applicativo specifico per la trasmissione dei dati di cui alla tabella 2 del TIV, operativo da tale data, rappresenterebbe solo una modalità più evoluta di quella elettronica precedentemente utilizzata; inoltre, il formato *csv* adottato sarebbe di semplice utilizzo e stabile nel tempo;

- tutte le informazioni, di cui alla tabella 2, del TIV, sarebbero state messe a disposizione degli utenti del trasporto ed a tal fine fornisce diversi esempi della predetta tabella contenuta in alcuni tracciati record; in particolare, le informazioni relative alla lettura ed al consumo complessivi dell'energia elettrica attiva e di quella reattiva (righe 1, 2, 5 e 6 della tabella 2 del TIV) sarebbero presenti nei tracciati relativi ai punti di prelievo trattati per fasce e ciò sarebbe dimostrato dagli esempi inviati agli uffici dell'Autorità in data 17 maggio 2011 e 15 giugno 2011; la mancata indicazione, in caso di assenza di un dato, della causale "non disponibile" sarebbe dovuta al fatto che i campi contenenti misure devono essere sempre necessariamente campi "numerici", poiché campi di tipo "carattere" potrebbero generare conflitti con quelli (numerici) aventi un diverso contenuto e dunque non sarebbero immediatamente riutilizzabili dagli utenti del trasporto; la modalità correttamente utilizzata da A2A per indicare la mancanza di un dato nella sequenza completa delle informazioni sarebbe rappresentata da due consecutivi punti e virgola; infine, l'assenza di reclami o di richieste di chiarimenti confermerebbe la completezza dei dati trasmessi;
- il mancato rispetto del termine di 20 giorni, previsto per la messa a disposizione di tali informazioni, avrebbe riguardato solo il 7,4% delle trasmissioni - non potendosi considerare tardivi gli invii effettuati il 21° giorno qualora il 20° cada in un giorno festivo (nella fattispecie 2 giugno 2009 e domenica 20 settembre 2009) - e detta percentuale dovrebbe considerarsi fisiologica nell'anno 2009; in ogni caso la tempistica media di trasmissione delle informazioni in esame sarebbe pari a 15,76 giorni e quindi significativamente inferiore al prescritto termine di 20 giorni; inoltre, il ritardo sarebbe molto contenuto, tale da non arrecare danni al venditore; da ultimo, a partire dall'ottobre 2010 sarebbe stato reso disponibile agli utenti del trasporto l'avanzato sistema "NetGate Ele" che consente il download dei dati di lettura i cui file sono resi disponibili in formato *csv*: grazie a tale strumento la percentuale degli invii tardivi si sarebbe ridotta a gennaio 2011 al 2,1% ed a giugno 2011 allo 0,3%.

14. Per quanto concerne la seconda violazione contestata, la società deduce che il mancato trattamento su base oraria di alcuni punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW sarebbe dovuto a ragioni di tipo tecnico (difficoltà/impossibilità di accedere agli apparati periferici, discontinuità del segnale trasmesso dal vettore di comunicazione, complessità delle interazioni tra i diversi sistemi) e che, tuttavia, al 31 dicembre 2010 il predetto trattamento sarebbe stato applicato a circa il 97,3% dei punti di prelievo in questione (ubicati nei comuni di Milano e Rozzano) e al 31 agosto 2011 a circa il 99,04%.

## *B. Valutazione delle argomentazioni di A2A Reti Elettriche*

### *B.1 Sulla presunta violazione del principio del ne bis in idem*

15. Non è condivisibile la tesi della società sull'asserita violazione del principio del *ne bis in idem*. Anzitutto, nella fattispecie difetta l'identità del bene giuridico tutelato: nel presente procedimento l'interesse protetto è il rispetto delle disposizioni dettate dall'Autorità, in particolare dell'art. 18, comma 3, del TIV che mira ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di vendita dell'energia elettrica; mentre nel procedimento antitrust l'interesse tutelato è l'assenza di ostacoli alla concorrenza (l'art. 102 del TFUE, prima art. 82 del Trattato CE, sanziona l'abuso di posizione dominante). Pertanto, mentre la sussistenza di un pregiudizio alla concorrenza è un elemento costitutivo dell'illecito antitrust, nell'illecito sanzionato dall'Autorità è invece un elemento accidentale, meramente eventuale, essendo la violazione integrata dalla semplice inosservanza della regolazione. In altri termini, in quest'ultimo caso si tratta di illecito di mera condotta, che prescinde dal verificarsi di effetti pregiudizievoli - rilevanti esclusivamente ai fini della determinazione della gravità della violazione -, mentre l'illecito antitrust si perfeziona solo se le condotte sono idonee a cagionare un danno, un ostacolo, una restrizione della concorrenza ("... *nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio* ..." art. 82 del Trattato CE). Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla società, l'interesse all'osservanza delle disposizioni a presidio del corretto svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica è tutelato in via meramente *indiretta* ed *eventuale* dall'AGCM, solo qualora il loro mancato rispetto pregiudichi la concorrenza. Del resto, che non vi sia una completa sovrapposizione tra le norme del Trattato CE, oggi TFUE, e le disposizioni dettate dall'Autorità emerge chiaramente anche dal provvedimento AGCM (n. 21528/10 dell'8 settembre 2010) di chiusura del procedimento avviato nei confronti di A2A, laddove si legge che "*Tali condotte discriminatorie ... avrebbero costituito un abuso di posizione dominante, indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza anche in termini di violazione di specifiche previsioni di regolazione*". La diversità di interessi giuridici violati consente di escludere che vi sia completa identità tra le fattispecie e dunque *bis in idem*. Né assumono rilievo ai fini della pretesa "improcedibilità", le circostanze che gli impegni presentati da A2A contengano anche misure inerenti la trasmissione dei dati di cui all'art. 18, comma 3, del TIV e che su di esse l'Autorità si sia espressa, poiché tali impegni - diretti a far venire meno gli effetti anticoncorrenziali - lasciano impregiudicata la violazione della regolazione, almeno per il passato, e le iniziative in questione

si traducono, come comunicato dall'Autorità all'AGCM, nel mero rispetto della regolazione (per il futuro). Inconferente è poi il richiamo all'art. 2, comma 33, della legge n. 481/95: nel caso di specie, infatti, l'Autorità non ha ravvisato una violazione della legge n. 287/90 da segnalare all'AGCM, bensì solo un'inosservanza della propria regolazione.

## B.2 Sulle singole condotte contestate

16. Per quanto concerne la violazione dell'art. 18, comma 3, del TIV, si osserva quanto segue:

- sotto il profilo della modalità della messa a disposizione delle informazioni, non sono condivisibili le argomentazioni al riguardo svolte dalla società; per ottemperare all'obbligo, A2A avrebbe dovuto utilizzare mezzi informatici per la trasmissione dei dati in esame a tutti gli utenti del trasporto, e non solo a quelli che ne facevano richiesta (come invece avvenuto con l'invio elettronico della fatture di trasporto); né risulta che la società si sia adoperata in tale senso: anzi la circostanza che, nonostante l'entrata in vigore della disposizione de qua, gli utenti dovessero continuare a presentare apposita richiesta per ricevere i dati in formato elettronico, conferma la condotta negligente tenuta da A2A e dunque la sua colpa; si osserva altresì che la società non può sostituirsi alle valutazioni dell'Autorità e sottrarsi agli obblighi da questa imposti, come invece ha fatto decidendo di continuare ad inviare ad alcuni utenti i dati in esame in formato cartaceo; quanto all'art. 25, comma 7, del TIV si osserva che tale disposizione riguarda solo i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 37,5 kW per i quali, essendovi l'obbligo di effettuare il tentativo di rilevazione delle misure (almeno) una volta all'anno, per evitare che la prima trasmissione dei dati di cui all'art. 18, comma 3, del TIV avvenisse a distanza di molto tempo, è stato previsto l'invio degli ultimi dati rilevati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del TIV medesimo, cioè entro il 30 agosto 2007 (e non entro il 30 settembre 2007 come affermato dalla società); la condotta in esame si considera cessata in data 13 marzo 2009, in quanto il nuovo applicativo specifico (operativo da tale data) viene utilizzato dalla società per la trasmissione dei dati in esame a tutti gli utenti del trasporto, mentre la precedente trasmissione con mezzi elettronici, pur rispettando la modalità prescritta anche nel formato csv utilizzato, era riservata solo ad alcuni di essi;
- nemmeno le argomentazioni svolte dalla società, sotto il profilo del contenuto/completezza dei dati trasmessi agli utenti del trasporto, paiono condivisibili; anzitutto si osserva che nelle FAQ del TIV inerenti le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, pubblicate sul sito internet dell'Autorità, è specificato che *“Anche in base al principio dell'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, nel formato utilizzato per la comunicazione devono essere indicati i campi relativi a tutte le informazioni contenute nella tabella 2 allegata al TIV. Qualora in relazione a un misuratore una delle informazioni non venga comunicata in quanto non ottenibile, il valore corrispondente viene indicato come non disponibile”*; in secondo luogo, con riferimento ai punti di prelievo trattati

per fasce, non risultano comunicati il valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 1 della citata tabella), la quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 2), il valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura) (riga 5) e la quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall'ultima rilevazione (consumo) (riga 6); ciò non risulta nemmeno dagli esempi inviati agli uffici dell'Autorità in data 17 maggio 2011 e 15 giugno 2011: i tracciati relativi ai POD trattati per fasce, infatti, contengono solo le letture ed i consumi dell'energia attiva e reattiva delle singole fasce, ma non quelli complessivi; al riguardo si osserva che, diversamente da quanto affermato da A2A, le righe 1, 2, 5 e 6 della tabella 2 del TIV non si riferiscono a "lettura monoraria", "consumo monorario", "lettura reattiva monoraria" e "consumo reattiva monoraria" e dunque a dati relativi esclusivamente ai punti trattati monorari, trattandosi invece di informazioni che devono essere trasmesse per ogni punto di prelievo non trattato orario, quindi anche per quelli trattati per fasce; del resto l'indicazione nella tabella 2 del TIV delle informazioni da trasmettere agli utenti del trasporto è chiara: laddove il regolatore ha inteso limitare una determinata informazione ad una categoria di punti di prelievo non trattati orari lo ha fatto esplicitamente (ad esempio nelle righe 3, 4 e 7, nelle quali si richiedono le "letture per fascia" ed i "consumi per fascia"); si osserva, inoltre, che non è oggetto di contestazione nel presente procedimento il mancato inserimento nel tracciato della causale "non disponibile" in caso di assenza di un dato: le FAQ del TIV richiedono soltanto l'utilizzazione di una modalità che consenta all'utente del trasporto di comprendere agevolmente che un determinato dato non è disponibile, modalità dunque che può anche essere assolta, come fa la società, con l'apposizione di due consecutivi punti e virgola; da ultimo, si rileva che l'assenza di reclami o di richieste di chiarimenti è ininfluenza ai fini dell'integrazione dell'illecito, trattandosi di illecito di pericolo;

- sotto il profilo del tempo della messa a disposizione dei dati agli utenti, la società ha ammesso la tardiva trasmissione delle informazioni di cui alla tabella 2 del TIV agli utenti del trasporto. Al riguardo si ritengono condivisibili le argomentazioni svolte da A2A sulla tempestività degli invii effettuati il 21° giorno nel caso in cui il 20° sia un giorno festivo; la società ha peraltro ammesso che la percentuale di trasmissioni tardive nel 2009 è del 7,4%. Tale percentuale, tuttavia, non può considerarsi fisiologica essendo in vigore già da due anni l'obbligo in esame. L'asserita circostanza che la tempistica media di trasmissione dei dati sarebbe inferiore a 20 giorni è irrilevante, poiché la disposizione in esame impone l'obbligo di rispettare il suddetto termine per tutti gli invii. La presunta modestia dei ritardi è inidonea ad escludere la violazione e la responsabilità della società, e può al più assumere rilievo ai fini della quantificazione della sanzione. La condotta può ritenersi sostanzialmente cessata a gennaio 2011 quando, a seguito dell'adozione dell'avanzato sistema "NetGate Ele", la percentuale degli invii tardivi risulta ridotta al 2,1%

17. L'inosservanza dell'art. 18, comma 3, del TIV, sotto il profilo della completezza delle informazioni trasmesse, non risulta cessata; dunque, allo stato, vi è l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 23/10.
18. Infine, la società ha ammesso il secondo illecito contestato, cioè la lettura per fasce - anziché su base oraria - di alcuni punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55kW. Le difficoltà di tipo tecnico addotte a propria discolta non sono idonee ad escluderne la responsabilità. A2A, infatti, non ha dimostrato di avere posto in essere, con la diligenza richiesta ad un operatore professionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 del codice civile, tutte le misure idonee ad evitare gli asseriti problemi tecnici. La società ha tuttavia fornito prova dell'intervenuta applicazione alla data del 31 dicembre 2010 del trattamento su base oraria a circa il 97,3% dei punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW (dei comuni di Milano e Rozzano) e al 31 agosto 2011 a circa il 99,04%: la condotta contestata può dunque ritenersi cessata.

### **Quantificazione della sanzione**

19. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
20. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
21. Le violazioni contestate sono raggruppabili in due tipi, individuati in ragione dell'interesse pubblico tutelato e segnatamente:
  - violazione di norme dirette ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di vendita dell'energia elettrica; in tale tipologia rientra il mancato rispetto dell'art. 18, comma 3, del TIV;
  - violazione di norme volte a garantire l'ordinato ed efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento; in tale tipologia rientra l'inosservanza dell'art. 4 del TILP.Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuno dei due tipi di violazione sopra prospettati verrà autonomamente valutato alla luce dei citati criteri.

#### *Violazione di norme dirette ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di vendita dell'energia elettrica (art. 18, comma 3, del TIV)*

22. Sotto il profilo della gravità della violazione, A2A ha disatteso una norma posta a tutela degli utenti del trasporto, cioè dei venditori, per i quali la tempestiva messa a disposizione di tutti i dati di misura indicati nella Tabella 2 del TIV, con

- una modalità che ne permetta l'immediato utilizzo, è indispensabile ai fini della fatturazione nei confronti dei clienti finali e dell'adempimento degli obblighi informativi posti a loro carico dalla delibera ARG/com 202/09, in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (e gas). Tale infrazione, dunque, ha conseguenze anche sui clienti finali che hanno interesse a vedersi fatturare l'effettiva quantità di energia elettrica consumata ed a ricevere una fattura completa di tutte le informazioni.
23. Per quanto riguarda la durata delle condotte illecite, si espone quanto segue:
- a) incompletezza delle informazioni messe a disposizione degli utenti del trasporto: per i punti trattati per fasce l'assenza della lettura e del consumo complessivo dell'energia elettrica attiva (righe 1 e 2 della citata tabella), nonché della lettura e del consumo complessivo dell'energia elettrica reattiva (righe 5 e 6) persiste da circa due anni e sei mesi (da maggio 2009);
  - b) mancata utilizzazione di mezzi informatici nei confronti di tutti gli utenti del trasporto per la messa a disposizione dei dati: tale condotta si è protratta per circa un anno e otto mesi (da luglio 2007 a marzo 2009);
  - c) inosservanza del termine di 20 giorni dalla rilevazione/registrazione dei dati di misura per la comunicazione dei dati agli utenti del trasporto: la condotta si è protratta per circa tre anni e cinque mesi (da luglio 2007 a dicembre 2010).
24. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
25. Quanto al criterio della personalità dell'agente, assume rilievo la messa a disposizione degli utenti, per la trasmissione delle informazioni in esame, dello strumento di comunicazione evoluto denominato "NetGate Ele".
26. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2009 dalla società nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica è pari a circa euro 257.000.000 (duecentocinquantasettemilioni).
27. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 59.000 (cinquantanovemila).

*Violazione di norme dirette a garantire l'ordinato ed efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento (art. 4, del TILP)*

28. Sotto il profilo della gravità della violazione, A2A ha disatteso una norma posta a tutela dell'ordinato ed efficiente svolgimento del servizio di dispacciamento e a vantaggio dei clienti finali. La prescritta applicazione del trattamento su base oraria anche ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW ha, infatti, come obiettivo, quello di consentire il trasferimento agli utenti del dispacciamento (cioè ai venditori) e, quindi, ai clienti finali, di un segnale di prezzo dell'energia coerente con l'andamento reale dei propri prelievi/consumi e, di conseguenza, realizzare una più efficiente allocazione dei costi di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso ed un trattamento più equo di ogni consumatore. Le violazioni contestate hanno, altresì, alterato la determinazione ai fini del dispacciamento delle partite fisiche ed economiche dell'energia elettrica prelevata da tutti punti di prelievo inclusi nell'area di riferimento della società, con conseguenze dirette nei confronti dei

rispettivi utenti del trasporto (cioè dei venditori) e indirette nei confronti dei relativi clienti finali. Dalla memoria emerge che, ad agosto 2010, l'infrazione riguardava circa il 15% dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW.

29. La condotta illecita si è protratta per circa due anni.
30. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
31. Quanto al criterio della personalità dell'agente, non risulta alcuna circostanza rilevante.
32. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rinvia al precedente paragrafo 26.
33. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 128.500

### **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte di A2A Reti Elettriche S.p.A., dell'art. 18, comma 3, del TIV, nonché dell'art. 4 del TILP, nei termini di cui in motivazione;
2. sono irrogate ad A2A Reti Elettriche S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie pari complessivamente ad euro 187.500 (centottantasettemilacinquecento):
  - a) euro 59.000 (cinquantanovemila) per aver violato l'art. 18, comma 3, del TIV;
  - b) euro 128.500 (centoventottomilacinquecento) per aver violato l'art. 4 del TILP;
3. si ordina ad A2A Reti Elettriche S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, di mettere a disposizione degli utenti del trasporto per ogni punto di prelievo non trattato orario le informazioni stabilite dalla regolazione vigente e di trasmettere all'Autorità la prova dell'ottemperanza a tale prescrizione entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
4. si ordina ad A2A Reti Elettriche S.p.A. di pagare le sanzioni di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T", come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina, ad A2A Reti Elettriche S.p.A., di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui sopra, all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento è notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad A2A Reti Elettriche S.p.A., con sede legale in via Lamarmora n.

230, 25124 Brescia e pubblicato sul sito internet dell'Autorità  
[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 dicembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*